



CONVENZIONE

tra

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

e

COMUNE DI CANEPINA

L'**Università degli Studi della Tuscia**, (Università), C.F. 80029030568, P. IVA 00575560560, nella persona del Rettore pro-tempore Prof. Stefano Ubertini nato a Perugia il 08/07/1974, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Università della Tuscia, Via Santa Maria in Gradi n. 4, Viterbo - indirizzo PEC: protocollo@pec.unitus.it

E

Comune di Canepina, C.F. 00219620564 con sede in Canepina (VT) in piazza Garibaldi n. 23, nella persona di Dott. Aldo Maria Moneta, nato a Viterbo il 15/04/1976, in qualità di Sindaco protempore, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune in piazza Garibaldi n. 23, 01030 - Canepina (VT) - indirizzo PEC: comune di canepina@legalmail.it

(di seguito congiuntamente "le Parti")

VISTA

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 '*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*' ed, in particolare, l'art.15 che prevede che le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare accordi di collaborazione per disciplinare attività di interesse comune.

PREMESSO CHE

- l'Università e il Comune di Canepina intendono instaurare un rapporto di collaborazione al fine di realizzare iniziative congiunte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali;
- tra le finalità istituzionali delle Università pubbliche un ruolo di particolare rilevanza è attribuito alla c.d. "terza missione", intesa quale promozione del sapere scientifico rivolto ai bisogni delle comunità in termini di conoscenze, trasferimento tecnologico e sviluppo economico;
- nell'attuale contesto è necessario puntare sul capitale umano e rafforzare i rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni per migliorare la qualità dei servizi delle Pubbliche



Amministrazioni valorizzando e mettendo a sistema le specifiche competenze dei singoli Enti;

- la formazione del personale rappresenta una leva strategica e un elemento cardine nella gestione delle risorse umane in considerazione della continua evoluzione del contesto normativo;
- Il Comune di Canepina intende offrire, nell'ambito delle iniziative assunte a favore del personale in servizio, l'opportunità di iscriversi a corsi di studio universitari con particolari agevolazioni sulle spese di immatricolazioni;
- l'Università è in grado di garantire un percorso formativo qualificato al personale delle pubbliche amministrazioni cui sono richieste sempre nuove competenze e a cui sono correlate a specifiche responsabilità;
- l'Offerta formativa proposta dall'Università per l'a.a. 2021/2022 prevede i seguenti corsi di studio:

CORSI DI LAUREA TRIENNALE

- Scienze dei beni culturali, Classe L-1
- Biotecnologie, Classe L-2
- *Design* per l'industria sostenibile e il territorio, L-4 a numero programmato
- Ingegneria industriale, Classe L-9, a numero programmato
- Scienze umanistiche, Classe L-10
- Lingue e culture moderne, Classe L-11
- Scienze biologiche, Classe L-13
- Scienze biologiche ambientali, Classe L-13, sede di Civitavecchia (RM)
- Economia aziendale, Classe L-18, sede di Viterbo
- Economia aziendale, Classe L-18, sede di Civitavecchia RM
- Comunicazione, tecnologie e culture digitali, Classe L-20
- Pianificazione e progettazione del paesaggio e dell'ambiente, Classe L-21 - interateneo con l'Università degli Studi "Sapienza" di Roma
- Scienze agrarie e ambientali, Classe L-25
- Scienze delle foreste e della natura, Classe L-25
- Scienze della montagna, Classe L-25, sede di Rieti
- Produzione sementiera e vivaismo, Classe L-25, corso ad orientamento professionale a numero programmato
- Tecnologie alimentari ed enologiche, Classe L-26
- Scienze naturali e ambientali, Classe L-32,
- Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Classe L-36

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

- Archeologia e storia dell'arte. Tutela e valorizzazione LM-2
- Biologia cellulare e molecolare LM-6



- Biologia ed ecologia marina LM-6, sede di Civitavecchia
- Biotecnologie per la sicurezza e la qualità agro-alimentare LM-7
- Biotecnologie Industriali per la salute e il benessere LM-8
- Filologia moderna LM-14
- Ingegneria meccanica LM-33
- Lingue e culture per la comunicazione internazionale LM-37
- Scienze della politica, della sicurezza internazionale e della comunicazione pubblica LM-62
- Scienze agrarie e ambientali LM-69
- Scienze e tecnologie alimentari LM-70, Interateneo con l'Università di Roma "La Sapienza", con alternanza annuale della sede amministrativa
- Conservazione e restauro dell'ambiente e delle foreste LM-73
- Scienze forestali e ambientali LM-73, corso internazionale
- *Circular Economy*, LM-76, sede di Civitavecchia, corso internazionale
- Amministrazione, finanza e controllo LM-77
- *Marketing* e qualità LM-77
- Archeologia e storia dell'arte. Tutela e valorizzazione LM-89
- *Security and Human Rights*, LM-90, corso internazionale
- Informazione digitale LM-91

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 anni)

- Giurisprudenza, Classe LMG/01
 - Conservazione e restauro dei beni culturali, Classe LMR/02 (abilitante ai sensi del D. Lgs n. 42/2004), a numero programmato
-
- l'art. 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 consente il riconoscimento da parte delle Università di crediti formativi in misura non superiore a 12 CFU secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, in base alle conoscenze e le abilità professionali possedute e certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
 - l'Università per le ragioni sopra esposte favorisce l'iscrizione del personale delle pubbliche amministrazioni ai Corsi di Studio attivi presso l'Ateneo riconoscendo un'agevolazione nel pagamento delle tasse e contributi, come indicato al successivo Art. 6 "Spese di immatricolazione e iscrizione";
 - l'articolo 23, c.1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede, tra l'altro, la possibilità per le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici, di stipulare contratti della durata di un anno accademico, a titolo gratuito, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
 - le parti possono programmare in modo congiunto anche corsi di formazione specifici e attività di ricerca e collaborazione su temi di interesse comune



CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1 (Premessa)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2 (Oggetto)

Il presente accordo disciplina la promozione di forme di collaborazione tra le Parti per le finalità di cui in premessa, mediante le seguenti iniziative.

- a) frequenza ai corsi universitari da parte dei dipendenti in servizio presso il Comune a condizioni agevolate;
- b) organizzazione congiunta di corsi di formazione;
- c) svolgimento di attività di ricerca e collaborazione su temi di interesse comune
- d) tirocini degli studenti dell'Ateneo presso il Comune di Canepina secondo le forme e le modalità stabilite in appositi accordi attuativi della presente convenzione.

Art. 3 (Beneficiari dell'accordo)

Sono Beneficiari del presente Accordo i dipendenti in servizio presso il Comune di Canepina in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo idoneo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente.

Art. 4 (Organizzazione dei Corsi di Studio)

Le attività didattiche svolte dall'Università sono organizzate e gestite secondo tempi e modalità stabiliti dall'Università e dai rispettivi dipartimenti.

Art. 5 (Immatricolazioni e iscrizioni)

L'immatricolazione o le iscrizioni dei beneficiari avviene secondo le norme universitarie in vigore. Sulle domande di immatricolazione/iscrizione presentate è facoltà dell'Università richiedere il parere del Consiglio del Corso di Laurea.

Art. 6

(Spese di immatricolazione e iscrizione)

Le tasse e i contributi di immatricolazione e iscrizione dovuti all'Università della Tuscia dal personale in servizio presso il Comune di Canepina, sono così definite:

- nel caso di ISEE inferiore a € 30.000 non è dovuto alcun contributo, ma si dovrà versare comunque la tassa regionale (€ 140) e l'imposta di bollo virtuale (€ 16)
- per ISEE tra € 30.001 e € 40.000 ammontano a € 300 annui onnicomprensivi
- per ISEE tra € 40.001 e € 60.000 ammontano a € 450 annui onnicomprensivi
- per ISEE tra € 60.001 e € 90.000 ammontano a € 650 annui onnicomprensivi
- per ISEE > € 90.000 ammontano a € 850 annui onnicomprensivi

da versarsi in due rate (50% prima rata euro e 50% seconda rata). L'Università si impegna a mantenere per tutta la durata della convenzione le condizioni favorevoli previste dal presente articolo.

Nel caso di immatricolazione/iscrizione a corsi di laurea o laurea magistrale interateneo, si applicano le regole e gli importi delle tasse e dei contributi di volta in volta vigenti nell'Ateneo in cui il corso stesso ha sede amministrativa.

Art. 7

(Crediti formativi universitari)

L'Università può riconoscere, ai sensi dell'art. 14 della legge 240/2010, crediti formativi in misura non superiore a 12 CFU, secondo quanto previsto nel Regolamento didattico di Ateneo, in base alle conoscenze e alle abilità professionali possedute dal singolo dipendente e certificate ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 8

(Clausola di salvaguardia)

Il Comune di Canepina, è estraneo al rapporto contrattuale intercorrente tra i Beneficiari e la "Università". Parimenti, l'"Università" è estranea al rapporto giuridico intercorrente fra i Beneficiari e il Comune di Canepina.

Art. 9

(Contratti *ex art. 23*, comma 1, legge n. 240 del 2010)

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 240 del 2010, l'Università potrà stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione



di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale individuati tra i soggetti in servizio presso il Comune di Canepina.

Art. 10
(Collaborazione scientifica e formativa)

Gli enti firmatari possono stipulare convenzioni attuative del presente accordo per organizzare seminari, convegni e attività formative di comune intesa nonché attività di ricerca e altre forme collaborazione su temi di interesse comune.

Art. 11
(Referenti)

Sono designati referenti della convenzione, per il Comune di Canepina il Dott. Aldo Maria Moneta, nato a Viterbo il 15/04/1976, C.F. MNTLMR76 D15M082S, in qualità di Sindaco protempore del Comune di Canepina, per l'Università degli Studi della Tuscia l'Avv. Alessandra Moscatelli, nata a Roma il 24/07/1964, C.F. MSCLSN64L64H501F, in qualità di Direttore generale dell'Università degli Studi della Tuscia.

Art. 12
(Durata)

La presente convenzione impegna le parti dal momento della sua sottoscrizione e ha validità di tre anni accademici a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2021/2022.
Le parti, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista, potranno manifestare la volontà di prorogare il presente atto convenzionale.

Art. 13
(Utilizzo del logo)

Solo ed esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente Convenzione l'Università autorizza l'utilizzo del proprio logo.

Art. 14
(Tutela della riservatezza)

Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto della presente convenzione è effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (cd. "Regolamento")



e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (cd. "Codice") e avverrà nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.

In particolare, le Parti si impegnano:

- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati dai Titolari quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell'esecuzione della presente convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento;
- a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.

Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione della presente convenzione, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

Art. 15 (Controversie)

Le Parti si impegnano a risolvere, in forma amichevole, qualsiasi controversia dovesse insorgere in ragione ed in relazione alla Convenzione entro un termine massimo di 30 giorni a decorrere dal primo tentativo di risoluzione.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo, ove non bonariamente risolte tra le parti, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 16 (Imposta di bollo e registrazione)

La presente convenzione, composta da n. 16 (sedici) articoli è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 21 del Dlgs. 82/2005.



La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 24 della Tariffa - Parte II del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, e dell'art. 5 del DPR 26.4.1986, n. 131. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del codice civile.

Viterbo, (Data della firma digitale)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Il Rettore
Prof. Stefano Ubertini

COMUNE DI CANEPINA

Il Sindaco
Dott. Aldo Maria Moneta